

PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027

# Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza

Versione 2.0 del 14.11.2024



## IL COMITATO DI SORVEGLIANZA

del Programma Nazionale Metro plus e città medie Sud 2021-2027

(in seguito denominato “Comitato”)

- VISTO** il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 2013/1296;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione (FC);
- VISTO** il Regolamento delegato (UE) n. 2014/240 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- VISTO** l'Accordo di Partenariato (AP) Italia 2021-2027 adottato con decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 *final* del 15 luglio 2022, e, in particolare le disposizioni relative ai Comitati di Sorveglianza;
- VISTO** il Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 - CCI 2021IT16FFPR005 – approvato con la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2022) 9773 del 16 dicembre 2022;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 2021/1060 secondo cui “Ciascuno Stato membro istituisce un Comitato per sorvegliare l’attuazione del programma («Comitato di Sorveglianza») previa consultazione dell’Autorità di gestione, entro tre mesi dalla data della notifica allo Stato membro interessato della decisione di approvazione del programma” ed in particolare:
- l’art. 38, paragrafo 2, che prevede l’adozione del proprio regolamento interno da parte del comitato di sorveglianza;
  - l’art. 39, paragrafo 1, in cui è disciplinata la composizione del Comitato di Sorveglianza;
  - l’art. 40, in cui sono disciplinate le funzioni del comitato di sorveglianza;

- l'art. 75, che prevede il sostegno all'attività del comitato di sorveglianza da parte dell'Autorità di Gestione;

- VISTO** il Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 53 del 15 marzo 2023 con il quale è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 ed ha dato mandato all'Autorità di Gestione del Programma di avviare le procedure per la designazione dei componenti indicati dalle rappresentanze ivi individuate;
- CONSIDERATO** che durante la riunione di insediamento del Comitato di Sorveglianza, svoltasi il 31 maggio 2023 a Genova, è emersa l'esigenza di integrarne la composizione in termini inclusivi per ampliare la partecipazione ad associazioni rilevanti e che non vi sono state osservazioni da parte dei componenti del Comitato;
- VISTA** il Decreto del Direttore Generale n. 490 del 27 luglio 2023 che sostituisce l'allegato 1 del decreto del DG n. 53 del 15 marzo 2023 con cui si modifica la composizione del Comitato di Sorveglianza del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027;
- VISTO** il Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza approvato con procedura di consultazione scritta alct.AICT.REGISTRO UFFICIALE.U.0019896.26-06-2023 in data 26 giugno 2023 e in particolare l'art. 1 del Regolamento che prevede che il Comitato sia presieduto dal Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale o, in sua assenza e/o impedimento, dall'Autorità di Gestione del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027;
- VISTO** il Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41 (in G.U. 21/04/2023, n.94), recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (GU n. 47 del 24-2-2023) e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 50, comma 1, il quale stabilisce che al fine di assicurare un più efficace perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, di rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali e comunitarie, nonché di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il PNRR, a decorrere dalla data stabilita con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Agenzia per la coesione territoriale è soppressa e l'esercizio delle relative funzioni è attribuito al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2023 registrato alla Corte dei Conti il 20 novembre 2023, reg. n. 3020, previsto dall'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, con il quale è stata disposta la soppressione, a decorrere dal 1° dicembre

2023, dell'Agencia per la Coesione e il trasferimento delle relative funzioni al nuovo Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 24 -bis, relativo al Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud;

**CONSIDERATO** che, in ragione della soppressione dell'Agencia per la Coesione Territoriale, le funzioni di Autorità di Gestione del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 sono assegnate al Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**VISTO** il Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 22 novembre 2023, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2023, con n. 3071, con il quale è stata ridefinita l'organizzazione interna del Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 29 novembre 2022 con il n. 3018, con il quale è stato conferito al Cons. Michele Palma l'incarico di Capo del Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2024 ed il relativo contratto individuale con il quale al dott. Raffaele Parlangei è stato attribuito l'incarico dirigenziale di livello generale di coordinatore dell'Ufficio per le politiche territoriali e la cooperazione territoriale - Ufficio V, nell'ambito del Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud;

**VISTA** la Determina del Capo del Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud n. 34 del 30 maggio 2024 con il quale è stato individuato, quale Autorità di Gestione del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, il dott. Raffaele Parlangei, Direttore dell'Ufficio V "Ufficio per le politiche territoriali e la cooperazione territoriale" del Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

**CONSIDERATO** che nel Regolamento interno approvato con procedura di consultazione scritta alct.AICT.REGISTRO UFFICIALE.U.0019896.26-06-2023 in data 26 giugno 2023 sono presenti riferimenti alla soppressa Agencia per la Coesione Territoriale a cui è subentrato il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il sud;

**CONSIDERATO** che si rende necessario la modifica non sostanziale del testo del Regolamento interno approvato con procedura di consultazione scritta alct.AICT.REGISTRO

UFFICIALE.U.0019896.26-06-2023 in data 26 giugno 2023 relativa all'aggiornamento dei riferimenti al Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

Il Comitato di Sorveglianza del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027

ADOTTA IL PROPRIO

### **REGOLAMENTO INTERNO**

#### **Articolo 1**

##### **(Composizione)**

1. Il Comitato di sorveglianza (di seguito "Comitato") è presieduto dal Capo Dipartimento del Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Autorità di gestione (di seguito "AdG") del PN Metro plus e Città medie Sud (di seguito "Programma") o da un suo delegato.
2. Il Comitato è composto secondo quanto definito nell'atto costitutivo dello stesso. Partecipano al Comitato:
  - i "componenti" aventi diritto di voto, chiamati ad esaminare e approvare quanto previsto dalle norme comunitarie per i CdS;
  - altri soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo o in qualità di "invitati permanenti".
3. Le città medie partecipano come invitati permanenti attraverso una rappresentanza di n. 3 città, che rifletta un'adeguata distribuzione geografica.
4. La composizione del Comitato di Sorveglianza può essere modificata su proposta del Presidente o del Comitato medesimo, in conformità all'atto istitutivo.
5. I rappresentanti della Commissione Europea partecipano ai lavori in veste consultiva e di sorveglianza; possono partecipare ai lavori altri soggetti nazionali non componenti, così come individuati nell'atto istitutivo del Comitato di Sorveglianza come invitati permanenti.
6. La composizione del Comitato garantisce, anche ai sensi del Regolamento delegato (UE) 240/2014 "Codice europeo di condotta sul partenariato", la non discriminazione ed assicura, ove possibile, una presenza equilibrata di uomini e donne.
7. Ogni Amministrazione, Ente o Organismo comunica all'AdG il nominativo del proprio rappresentante e fa pervenire una dichiarazione di non sussistenza del conflitto di interessi (di cui all'art. 2 del presente Regolamento) come da Regolamento delegato (UE) 240/2014. Ciascuno di tali componenti può essere sostituito, in caso di impedimento, da un componente supplente appositamente designato dall'Amministrazione, dall'Ente o dall'Organismo rappresentato, previa comunicazione all'AdG.

8. I componenti del Comitato sono tenuti a comunicare alla Segreteria Tecnica, di cui al successivo articolo 9 del presente Regolamento, l'indirizzo di posta elettronica, nonché ogni eventuale variazione dello stesso che dovesse intervenire nel corso dell'attuazione del Programma.
9. L'elenco dei componenti del Comitato è reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito web del Programma in conformità con la previsione contenuta all'articolo 49, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1060.
10. Possono partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente o dell'AdG, il valutatore indipendente, altri rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle amministrazioni centrali e regionali e di altre istituzioni nazionali in relazione a specifiche questioni o esperti in specifiche tematiche, attinenti agli argomenti all'ordine del giorno. In tal caso, l'elenco degli invitati a ciascuna riunione sarà comunicato ai componenti del Comitato dalla Segreteria Tecnica.

## Articolo 2

### (Conflitto di interessi)

1. I componenti del Comitato dovranno sottoscrivere dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi in relazione alla loro partecipazione al Comitato di Sorveglianza, con riferimento al comma f) dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 2014/240 della Commissione. In caso di mancata sottoscrizione, decadrà il relativo diritto di partecipazione.
2. I componenti del Comitato, qualora si trovino in conflitto di interessi in quanto potenziali attuatori di progetti cofinanziati, dovranno astenersi obbligatoriamente dalle discussioni e dalle decisioni che potrebbero determinare conflitti di interesse ovvero quelli riguardanti l'allocazione delle risorse, i criteri di selezione e, in generale, tutte le tematiche che potrebbero determinare conflitti d'interesse.

## Articolo 3

### (Funzioni)

1. Il Comitato svolge le funzioni indicate dal Regolamento (UE) n. 2021/1060, quelli indicati nell'AP Italia 2021-2027, e quelli previsti dal presente Regolamento interno.
2. In conformità con l'art. 40 del Regolamento, il Comitato esamina:
  - a) i progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali;
  - b) tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte;
  - c) il contributo del Programma al superamento delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese che sono connesse all'attuazione del Programma;

- d) nel caso di sostegno dei fondi erogato mediante strumenti finanziari gli elementi della valutazione ex ante elencati all'articolo 58, paragrafo 3, e il documento strategico di cui all'articolo 59, paragrafo 1 del RDC;
  - e) i progressi compiuti nell'effettuare le valutazioni e le sintesi delle valutazioni, nonché l'eventuale seguito dato agli esiti delle stesse;
  - f) l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;
  - g) i progressi compiuti nell'attuare operazioni di importanza strategica;
  - h) il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l'intero periodo di programmazione;
  - i) i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, dei partner e dei beneficiari.
3. In conformità con l'art. 40 del Regolamento, il Comitato approva:
- a) il Regolamento interno;
  - b) la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni comprese le eventuali modifiche;
  - c) la relazione finale in materia di performance del Programma;
  - d) il piano di valutazione e le eventuali modifiche;
  - e) eventuali proposte di modifiche al Programma operativo presentate dall'AdG.
4. Il Comitato di sorveglianza è informato su:
- a) nomina da parte dell'AdG del Punto di contatto per la Carta dei Diritti Fondamentali, referente per l'effettiva applicazione ed attuazione della relativa condizione abilitante;
  - b) recepimento delle indicazioni contenute nell'Atto di indirizzo in materia di attuazione e applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), rivolte alle amministrazioni titolari di programmi 2021-2027 nonché sui reclami e sulle segnalazioni di casi di non conformità, sulle valutazioni effettuate e sulle misure correttive (con cadenza annuale).
  - c) i progressi compiuti nell'attuazione del Piano di Rigenerazione Amministrativa per la Coesione 2021-2027 (PRigA).
5. Il Comitato inoltre assicura il coordinamento del Programma con la programmazione all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con le programmazioni nazionali e regionali di FESR e FSE+.

#### **Articolo 4**

##### **(Convocazione e riunioni)**

- 1. Il Comitato è convocato dal suo Presidente almeno una volta all'anno, su iniziativa di quest'ultimo o, in caso di necessità debitamente motivata, su richiesta della maggioranza dei componenti del Comitato.
- 2. La convocazione delle riunioni è comunicata ai componenti del Comitato e agli invitati permanenti almeno 20 giorni lavorativi prima della riunione.

3. Le riunioni si tengono presso la sede indicata all'atto della convocazione e non sono pubbliche. Lo svolgimento delle riunioni può essere previsto anche in via telematica.
4. Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni validamente assunte se almeno il 50% dei componenti effettivi è presente ai lavori.
5. Su iniziativa del Presidente o dell'AdG, le riunioni del Comitato possono essere precedute da consultazioni, riunioni e gruppi tecnici composti anche da rappresentanti delle Amministrazioni locali, delle Amministrazioni centrali, della Commissione europea.
6. Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno 5 giorni lavorativi prima della riunione.

## Articolo 5

### (Ordine del giorno e trasmissione della documentazione)

1. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno (di seguito "OdG") delle riunioni del Comitato, valutando l'eventuale inserimento delle questioni proposte per iscritto da uno o più dei suoi componenti.
2. I componenti del Comitato nonché gli invitati a titolo permanente ricevono la bozza di OdG, salvo eccezioni motivate, almeno 20 giorni lavorativi prima della riunione attraverso posta elettronica.
3. I componenti possono proporre integrazioni all'OdG ed eventuali documenti, oggetto di specifiche richieste di discussione del Comitato, trasmettendoli alla Segreteria Tecnica del Comitato, di cui al successivo articolo 9, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della proposta di OdG per consentirne il tempestivo invio a tutti i componenti del Comitato.
4. L'OdG definitivo, ed i documenti necessari ai lavori (in particolare quelli per i quali è richiesto l'esame, la valutazione, l'approvazione, da parte del Comitato) sono trasmesse a mezzo posta elettronica almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione. In casi eccezionali e motivati, i documenti potranno essere trasmessi anche successivamente a tale termine.
5. Il Presidente, in apertura di seduta, sottopone al Comitato l'OdG ai fini dell'approvazione. In casi di urgenza motivata, il Presidente può fare esaminare argomenti non iscritti all'OdG per l'approvazione.
6. Nei casi di necessità, il Presidente può consultare i componenti del Comitato attraverso una procedura scritta, come disciplinata dal presente Regolamento interno al successivo articolo 8.
7. La trasmissione di atti e documenti tra i componenti del Comitato e la Segreteria Tecnica del Comitato è effettuata a mezzo posta elettronica e/o attraverso l'utilizzo dell'area riservata del Comitato di Sorveglianza del PN, disponibile sul sito web del Programma.

## Articolo 6

### (Deliberazioni)

1. Le deliberazioni del Comitato sono assunte dai propri componenti in via ordinaria secondo la prassi del consenso e, ove non possibile, con voto favorevole da parte di almeno la metà più uno dei presenti con diritto di voto. In caso di votazione ciascun componente con diritto di voto si esprime per voto palese, dichiarandosi a favore, contro o astenendosi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
2. Le decisioni adottate sono vincolanti anche per i soggetti assenti e possono essere assunte anche in assenza del soggetto direttamente interessato.
3. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, può rinviare la discussione e il voto su un punto iscritto all'OdG al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento.
4. Nei casi di cui al precedente articolo, comma 5 "urgenza motivata", il voto può essere rinviato qualora il Comitato lo ritenga opportuno.

#### **Articolo 7**

##### **(Verbali)**

1. Alla chiusura di ogni riunione del Comitato viene predisposta e condivisa una breve sintesi delle decisioni assunte.
2. Il verbale esteso delle riunioni deve riportare, oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato, la data e il luogo della riunione, l'ordine del giorno, le deliberazioni e le raccomandazioni del Comitato, nonché le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.
3. Entro 45 giorni lavorativi dalla riunione, il verbale viene trasmesso ai componenti del Comitato e sottoposto ad approvazione mediante procedura scritta attivata dal Presidente, in conformità all'articolo 8 del presente Regolamento. Le eventuali richieste di integrazioni e/o modifiche debbono essere inoltrate per iscritto (via posta elettronica) alla Segreteria Tecnica del Comitato. Se non pervengono osservazioni ostative entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione del documento il verbale si intenderà approvato.

#### **Articolo 8**

##### **(Consultazioni per iscritto)**

1. Nei casi di necessità motivata, anche ai fini dell'approvazione del verbale, il Presidente può attivare una procedura di consultazione scritta dei componenti del Comitato.
2. La procedura di consultazione per iscritto può essere attivata anche nei casi di rinvio di cui al precedente articolo 6, commi 5 e 6.
3. I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta debbono essere inviati, via posta elettronica, ai componenti del Comitato con diritto di voto, i quali esprimono per iscritto, sempre a mezzo posta elettronica, il loro parere entro 10 giorni lavorativi dalla data di spedizione, nonché agli altri soggetti invitati a titolo permanente.

4. La mancata espressione per iscritto del proprio parere da parte di un componente vale quale assenso.
5. In casi d'urgenza, il lasso di tempo di cui al comma 3 può essere ridotto, su decisione del Presidente, a 5 giorni lavorativi. La relativa decisione sarà adottata, in assenza di obiezioni, decorso il relativo termine.
6. A seguito della conclusione della consultazione scritta, il Presidente informa tutti i componenti circa l'esito della procedura.

## Articolo 9

### (Segreteria Tecnica del Comitato)

1. Il Comitato si avvale per l'espletamento delle sue funzioni di un'apposita Segreteria tecnica che è collocata presso l'Ufficio dell'Autorità di Gestione e lavora sotto la responsabilità di questa.
2. La Segreteria tecnica raccoglie i contributi e le comunicazioni dei componenti e degli invitati permanenti, provvede all'invio delle convocazioni, all'organizzazione delle riunioni e alla predisposizione dei documenti necessari ai lavori, redige i verbali delle riunioni, contribuisce alla diffusione dell'informazione dei lavori del Comitato e gestisce le procedure di consultazione scritta di cui all'articolo 8. Conserva l'elenco dei componenti e degli invitati permanenti del Comitato e ne cura l'aggiornamento.
3. L'indirizzo di posta elettronica della Segreteria Tecnica è: [cdspnmetroplus@governo.it](mailto:cdspnmetroplus@governo.it).
4. Gli oneri di funzionamento della Segreteria Tecnica, ivi comprese eventuali spese per il personale dedicato, sono a carico delle risorse del PN, Priorità 8 (Assistenza Tecnica FESR) e 9 (Assistenza Tecnica FSE+), nel rispetto delle disposizioni in materia di ammissibilità delle spese.

## Articolo 10

### (Gruppi di lavoro)

1. All'interno del Comitato possono essere costituiti, per l'esame di specifiche tematiche, Gruppi di Lavoro settoriali e tematici che possono riunirsi con frequenza diversa da quella stabilita per il Comitato, per l'eventuale approfondimento di specifiche tematiche. Tali gruppi garantiscono una più ampia, inclusiva ed equilibrata presenza delle parti riunite all'interno del Comitato e non possono tuttavia sostituirsi al Comitato nelle proprie funzioni.
2. I gruppi di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato, secondo le modalità di funzionamento fissate dallo stesso.
3. Possono essere chiamati a partecipare ai Gruppi di Lavori esperti in relazione alla specificità degli argomenti trattati.
4. Il Comitato, nell'identificare i componenti dei Gruppi di Lavoro, attribuisce ad un membro le funzioni di coordinamento.

5. La composizione dei gruppi di lavoro è proposta dall'Autorità di Gestione del Programma e approvata dal Comitato, sulla base dei criteri di competenza per materia e di interesse per tema di riferimento specifico del gruppo.
5. I Gruppi di Lavoro hanno l'obbligo di trasmettere i propri verbali alla Segreteria Tecnica del Comitato, che avrà cura di dividerli con tutti i membri del Comitato.

### **Articolo 11**

#### **(Trasparenza e comunicazione)**

6. La composizione del Comitato è pubblicata sul sito web istituzionale del Programma, nella Sezione ad esso dedicata, in coerenza con quanto previsto dal Reg. (UE) n. 2021/1060.
7. Il Comitato di Sorveglianza garantisce un'adeguata informazione dei propri lavori anche attraverso il sito web del Programma secondo quanto previsto dal Reg. (UE) n. 2021/1060. A tal fine, al termine delle riunioni del Comitato, il Presidente provvederà a dare diffusione attraverso i canali di comunicazione a disposizione delle risultanze delle riunioni del Comitato e delle principali deliberazioni assunte.
8. I verbali delle riunioni, una volta approvati, saranno resi disponibili nell'apposito sito web del Programma.
9. I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del Presidente e con l'eventuale coinvolgimento della Commissione, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

### **Articolo 12**

#### **(Condizioni abilitanti)**

1. Con riferimento alla composizione del Comitato di sorveglianza, di cui all'articolo 1, in linea con quanto previsto per le relazioni di autovalutazione rispetto alle condizioni abilitanti relative alla Carta dei diritti fondamentali e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità si dispone quanto segue.
2. In riferimento alla Carta dei Diritti Fondamentali:
  - a) l'Autorità di Gestione garantisce che le principali Autorità garanti dei diritti fondamentali dell'UE, quali il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani, il Dipartimento per le Pari Opportunità, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, siano sistematicamente invitate e coinvolte nel Comitato ogni qualvolta in cui si discuta di casi di operazioni sostenute dal Programma non conformi alla Carta e/o di denunce riguardanti la Carta presentate conformemente alle disposizioni adottate a norma dell'articolo 69, paragrafo 7 del Regolamento (UE) 2021/1060, anche al fine di individuare le più efficaci misure correttive e preventive;
  - b) il punto di contatto dedicato, istituito dall'AdG, parteciperà al Comitato di Sorveglianza ed avrà il compito di vigilare sulla conformità del Programma e della sua attuazione con le rilevanti disposizioni della Carta, di esaminare eventuali reclami e, se del caso, di coinvolgere gli organismi competenti per materia, anche al fine di individuare le più efficaci misure correttive da sottoporre all'Autorità di Gestione. In casi di accertamento di non conformità alla Carta, eventualmente anche su mandato del

Comitato di Sorveglianza, il punto di contatto potrà assicurare le necessarie azioni di follow-up e, al tempo stesso, verificare che vengano poste in essere misure idonee ad evitare il verificarsi di casi analoghi in futuro.

3. In riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità:
  - a) al fine di consentire una efficace azione di vigilanza sul rispetto dei principi della Convenzione CRPD (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle Persone con disabilità), è prevista la partecipazione dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità che supporterà il Comitato di Sorveglianza nell'esaminare eventuali reclami / casi di non conformità.
  - b) l'Autorità di Gestione, con cadenza annuale, riferirà al Comitato di Sorveglianza sul recepimento delle indicazioni contenute nell'Atto di indirizzo, nonché sui reclami e sulle segnalazioni di casi di non conformità, sulle valutazioni effettuate e sulle misure correttive.

### **Articolo 13**

#### **(Protezione dei dati e obblighi di riservatezza)**

1. Nel rispetto dell'art. 12 del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 e del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)" - GDPR, i componenti del Comitato, con l'adozione del presente regolamento danno atto di essere consapevoli dei loro obblighi relativi alla protezione dei dati e alla riservatezza.

### **Articolo 14**

#### **(Validità del Regolamento/Norme attuative)**

1. Il presente Regolamento può essere modificato con decisione del Comitato.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni previste dalla Decisione della Commissione C(2022) 9773 del 16 dicembre 2022 che approva il PN Metro plus e città medie sud 2021 -2027, le norme del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e le normative comunitarie, nazionali e regionali pertinenti.